



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 33/15

ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NELL'AREA CAMPER

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 9.06.2015 con la quale é stata istituita la sosta a pagamento nell'area Camper situata in piazza Arsenio Favro;

Visto il "Regolamento Comunale per l'utilizzo dell'area sosta camper" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2011;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 08.05.2015 avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area sosta camper. Modifica"

Vista la propria precedente ordinanza n. 15 del 27 marzo 2012;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada);

Visti gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull'ordinamento enti locali);

ORDINA

l'istituzione della sosta a pagamento nell'area camper situata in piazza Arsenio Favro, subordinando la sosta all'utilizzo dell'apposita attrezzatura (parcometro) che prevede il pagamento della tariffa di euro 7,00 per 24 ore di sosta (non frazionabili - tutti i giorni dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Alla scadenza del periodo di sosta il veicolo dovrà essere spostato ovvero si dovrà procedere con l'emissione di ulteriore ticket di pagamento. Il ticket di sosta comprovante il pagamento dovrà essere esposto nella parte anteriore interna del veicolo.

Ai veicoli che sostano nell'area camper è altresì permesso l'allacciamento alla corrente elettrica erogata dall'apposita colonnina a gettoniera, previa corresponsione della somma di euro 1,00 a KW/h.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con il presente atto.

La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione a cura dell'ufficio tecnico della prescritta segnaletica regolamentare e installazione del parcometro.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito web del Comune di Susa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 - 10059 - tel. 0122 648351 - fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 1 luglio 2015

Il Comandante Polizia Municipale

E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 - 10059 - tel. 0122 648351 - fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it